

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 236

del 17/04/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione tra ATS di Brescia e Università degli Studi di Brescia per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per le esigenze didattico-integrative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva: rinnovo per il quadriennio a.a. 2023/2024-2026/2027.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le principali disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi e, in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative", secondo il quale le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, e, ove costituiti, dei Dipartimenti interessati e sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie (tra le quali, in particolare, i tirocini curriculari) finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il D.P.R. 10.03.1982, n. 162 recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", che ha sancito, tra l'altro, che le Scuole di Specializzazione sono parti integranti dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- il DM 22 ottobre 2004 n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, concernente il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- l'art. 2 e l'art. 3 del D.I. n. 402 MIUR – Ministero della Salute del 13.06.2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto MIUR n. 20460 del 09.07.2018, riguardante l'accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" all'art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- la Direttiva n. 2/2005 del Ministero per la Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, ad oggetto "Tirocini di formazione ed orientamento";
- le Linee-guida in materia di tirocini adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni in data 25.05.2017;
- la D.G.R. 7763 del 17.01.2018, avente ad oggetto "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto D.G. Istruzione Formazione e Lavoro n. 6286 del 07.05.2018, recante disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R. n. 7763/2018;

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", i cui contenuti sono stati da ultimo recepiti dal "Codice di



Comportamento dell'Agazia di Tutela della Salute di Brescia", adottato con Decreto D.G. ATS n. 656 del 30.12.2020;

- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottato con Decreto D.G. n. 107 del 22.02.2023;

Atteso che, ai sensi del Decreto D.G. n. 630 del 05.11.2019, si era provveduto al rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per le esigenze didattico-integrative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, convenzione sottoscritta in data 07.01.2020 (Rep. ATS n. 15/20) ed in scadenza al termine del corrente anno accademico 2022/2023;

Considerato che:

- in data 03.02.2023, l'Università degli Studi di Brescia ha avanzato richiesta di rinnovo della suddetta convenzione, con invito a trasmettere lettera di intenti in tal senso (Atti Recepim. ATS Prot. n. 0013679/23);
- con nota Prot. n. 0017007 del 10.02.2023 è stata inviata all'Università la suddetta lettera di intenti, comprensiva delle schede recanti gli "standard" generali e specifici inerenti a strutture, organico e attrezzature dell'Agazia messe a disposizione degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in parola;

Rilevato che sarà prestata da ATS di Brescia apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi";

Precisato che l'Agazia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;

Vista la proposta presentata dal Direttore della SC Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, che attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Università secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. del 17.06.2014, e saranno rimborsati dall'Agazia nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 12 della convenzione;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università degli Studi di Brescia per il rinnovo della convenzione per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per le esigenze didattico-integrative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A", composto da n. 15 pagine);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi avrà durata quadriennale, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, e sarà rinnovabile su richiesta della medesima Università;
- c) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agazia, al Direttore della SC Affari Generali e Legali, giusta delega conferita con nota Prot. n. 0013445 del 02.02.2023;



- d) di demandare alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ogni adempimento connesso all'avvio e alla gestione dei singoli rapporti di tirocinio;
- e) di precisare che, in ogni caso, l'Agenzia si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;
- f) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Università, secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. del 17.06.2014, e saranno rimborsati dall'Agenzia nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 12 della convenzione;
- g) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- i) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DIDATTICI
INTEGRATIVI
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA**

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Francesco Castelli, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it;

E

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, codice fiscale n. 03775430980, di cui il Legale Rappresentante è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018, rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore della SC Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, giusta delega conferita dal medesimo Direttore Generale con nota Prot. n. 0013445 del 02.02.2023;

PREMESSO CHE

l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 7 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione";

il Decreto Interministeriale del 04.02.2015 n. 68, ha approvato il riassetto degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

il Decreto Interministeriale del 13.06.2017, n. 402, identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di Specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 14 settembre 2020 n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 26 settembre 2020, n. 239, prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria approvato con D.R. n. 818 del 4.10.2019, statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative convenzionate;

l'art. 10 del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 341 del 1.6.2020, stabilisce che possono essere conferiti, senza oneri per l'Università, incarichi di insegnamento a dipendenti esperti dell'Ente convenzionato;

su proposta del Consiglio della **Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva**, con deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 02/03/2023 viene espresso parere favorevole al rinnovo della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 ATS Brescia, (di seguito denominata Azienda convenzionata), quale struttura collegata dell'Università degli Studi di Brescia, mette a disposizione dell'Ateneo, per le esigenze della **Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva**, strutture, mezzi e personale indicati nell'allegato 1 "Standard generali" e nell'allegato 2 "Standard specifici", facenti parte integrante della convenzione.

1.2 Nel rispetto del principio di esclusività espresso dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402, l'Azienda convenzionata si impegna a non mettere a disposizione le suddette strutture a favore delle reti formative di scuole di specializzazione di Atenei diversi per i medesimi scopi.

ART. 2

2.1 L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola stessa.

2.2 L'attività assistenziale svolta nell'ambito delle strutture convenzionate resta di esclusiva competenza dell'Azienda convenzionata.

ART. 3

3.1 Le modalità di accesso degli iscritti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda convenzionata.

3.2 I medici in formazione specialistica sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda convenzionata.

ART. 4

4.1 L'Università, all'inizio di ogni anno accademico, per le esigenze connesse alla formazione potrà affidare incarichi didattici senza oneri al personale dipendente appartenente all'Azienda convenzionata, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., dell'art. 10 del Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. n. 341 del 1.6.2020, e secondo le modalità previste nella presente convenzione.

4.2 A tale riguardo l'Azienda convenzionata autorizza fin da ora i propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola, fatto salvo il consenso degli interessati.

4.3 L'Azienda convenzionata autorizza, altresì, sin da ora tutti i dirigenti medici dipendenti dalla stessa a svolgere, in orario di servizio, attività di tutoraggio, ove richiesto dalla Scuola di Specializzazione e previo consenso dell'interessato.

ART. 5

5.1 La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda convenzionata.

5.2 Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare il personale docente e gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

5.3 L'Azienda convenzionata presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999.

ART. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda convenzionata per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

6.2 L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

6.3 In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

6.4 L'Azienda convenzionata garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione

vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, per le attività svolte nei locali e spazi dell'Azienda medesima. In particolare, sull'Azienda convenzionata ricadono: ○ gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011; ○ la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti; ○ la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008.

6.5 Al Medico Competente dell'Azienda convenzionata, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

6.6 L'Azienda convenzionata è tenuta a garantire tramite la propria Direzione Sanitaria l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombeni derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

ART. 7

7.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = specializzando

Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia

Ente Ospitante = Azienda convenzionata

7.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, lo specializzando coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e dell'Azienda convenzionata. L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

7.3 In merito alla sorveglianza fisica proteximetrica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 artt. 112, 113, 115, l'Azienda convenzionata e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

7.4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base dello specializzando in materia di radioprotezione;
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun specializzando;
- classificazione dello specializzando;
- in caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Azienda convenzionata.

7.5 L'Azienda convenzionata, in particolare, si impegna a:

- assicurare che ciascun specializzando riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale di ciascun specializzando e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113 co. 2 lett. h) D.Lgs. 101/2020. Per gli specializzandi classificati in categoria A, l'Azienda convenzionata dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire allo specializzando gli idonei dispositivi di protezione individuale.

7.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

7.7 Il medico in formazione specialistica esibisce al Medico Autorizzato dell'Azienda convenzionata, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, co. 4 D.Lgs. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

7.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte dello specializzando, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020.

ART. 8

8.1 Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli specializzandi riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.

8.2 Il controllo verrà effettuato dal preposto della struttura che accoglierà lo specializzando.

8.3 L'Azienda convenzionata si impegna a rendere disponibili agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

ART. 9

9.1 Gli specializzandi svolgono la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico.

9.2 Per tutta la durata della presente convenzione, ogni specializzando ammesso a frequentare le strutture dell'Azienda convenzionata, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal sanitario responsabile dell'Azienda interessata o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida lo specializzando esplicherà l'attività formativa prevista.

9.3 L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

9.4 Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la struttura ospitante provvede a dotare gli specializzandi di idoneo cartellino di riconoscimento.

9.5 L'Azienda convenzionata fornisce in dotazione ai medici in formazione un adeguato numero di camici a cura e spese della stessa.

ART. 10

10.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa.

10.2 Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/EU, del D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana.

10.3 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali trattati presso le rispettive sedi nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento EU n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

10.4 Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati di riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

10.5 Il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà il medico in formazione specialistica quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, che agirà secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Lo specializzando che accederà alle strutture messe a disposizione dall'Azienda, è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività formativa. Lo specializzando potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

ART. 11

11.1 L'Azienda convenzionata si impegna ad esporre targhe con l'indicazione del logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione.

11.2 Nel sito web dell'Azienda convenzionata è riportato il logo dell'Università e le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione.

ART.12

12.1 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

12.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in modo virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017.

12.3 L'Azienda convenzionata, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Brescia un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

ART. 13

13.1 La durata della presente convenzione è stabilita in anni **quattro** a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e fino all'anno accademico 2026/2027 (1 novembre 2023 - 31 ottobre 2027), salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

13.2 La presente convenzione potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti.

ART. 14

14.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
Prof. Francesco Castelli
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Per l'ATS DI BRESCIA
per delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE DELLA
SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Lucia Branca Vergano
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Allegati: *All. 1 Standard generali*
 All. 2 Standard specifici



STANDARD GENERALI STRUTTURA COLLEGATA

ASST/ENTE	ATS di Brescia
Presidio ospedaliero	/
Unità Operativa	Igiene e medicina preventiva
Codice NSIS	030326

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
A) Locali Amministrativi	• Direzione – Segreteria		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo</p>
	• Sale riunioni		<input checked="" type="checkbox"/>		
B) Aule	• Aula ordinaria		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
D) Biblioteca	• Tradizionale		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	
	• Telematica		<input checked="" type="checkbox"/>		
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale	
	• Sale riunioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
	• Locale specializzandi	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		



Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	<input type="checkbox"/>	Esame documentale	<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo</p>
	• Posti letto	SI	<input type="checkbox"/>	Eventuale accertamento diretto	
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none">• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro• Conformità alle norme in materia di uso didattico• Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo</p>
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
	• attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		



Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none">• postazioni individuali• armadi e suppellettili varie• lavagna a fogli mobili o lavagna fissa• lavagna luminosa e videoproiettore• diaproiettore		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo</p>
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: <ul style="list-style-type: none">• la gestione amministrativo/contabile• la gestione banche dati• Indirizzo di posta elettronica• Sito Internet• Linee telefoniche e fotocopiatrici		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: <ul style="list-style-type: none">• studenti iscritti• percorsi formativi		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	



CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

Standard	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura collegata		Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale copia del documento	<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo</p>
B) Risorse professionali gestionali	• Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale	
	• Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		



STANDARD SPECIFICI STRUTTURA COLLEGATA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Standard strutturali	Livelli minimi di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura collegata	<ul style="list-style-type: none">Laboratorio di Sanità Pubblica (Sorveglianza Sanitaria)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Brescia IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo
	<ul style="list-style-type: none">Laboratorio di Statistica Medica, Informatica ed Epidemiologica	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<ul style="list-style-type: none">Laboratorio di controllo qualità, di organizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		



Standard strutturali	Livelli minimi di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
B) ANNESSI almeno due degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante	▪ Laboratorio di analisi chimico- cliniche		<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Brescia IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo
	▪ Dipartimento di prevenzione		<input checked="" type="checkbox"/>		
	▪ Nutrizione umana		<input checked="" type="checkbox"/>		
	▪ Laboratorio di biologia molecolare		<input type="checkbox"/>		
	▪ Igiene del lavoro- vaccinazione personale		<input checked="" type="checkbox"/>		
	▪ Epidemiologia		<input checked="" type="checkbox"/>		
	▪ Igiene ospedaliera		<input type="checkbox"/>		
	▪ Controllo di gestione		<input checked="" type="checkbox"/>		
	▪ Coordinamento cure primarie (*)		<input checked="" type="checkbox"/>		

*Fino al 30.09.2023; dal 01.10.2023 trasferimento Cure Primarie alle ASST, ai sensi della L.R. 22/2021 e ss.mm.ii.

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
----------------------	---------------------------------	------------------	--------------------	----------------------	---



C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	▪ Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	SI	<input type="checkbox"/>	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	▪ Medicina di laboratorio	SI	<input type="checkbox"/>	
	▪ Anatomia Patologica	SI	<input type="checkbox"/>	
	▪ DEA di 1° o 2° livello	SI	<input type="checkbox"/>	
	▪ Controllo di qualità aziendale e rischio clinico	SI	<input type="checkbox"/>	

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ATS Brescia
 IL DIRETTORE GENERALE
 F.to Claudio Sileo

Standard organizzativi	Livelli minimi di accettabilità	Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi		<input checked="" type="checkbox"/>	Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici al volume assistenziale della struttura	Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico		<input checked="" type="checkbox"/>	Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità di personale sanitario al volume assistenziale della struttura	
	Personale Infermieristico		<input checked="" type="checkbox"/>		

	Tipologia				
--	------------------	--	--	--	--



STANDARD ASSISTENZIALI		Requisiti minimi	Requisiti presenti	Modalità di verifica	Certificare con timbro e firma Direttore Generale
ATTIVITÀ ANNUALE DI DIAGNOSTICA, DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE E DI CONTROLLO DI QUALITÀ	Esami di laboratorio di chimica- clinica e microbiologia	N. 2.500	N. 212.170 (**)	Esame documentale	<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Brescia</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE F.to Claudio Sileo</p>
	Ambulatori	N. 200	N. 338		

(**) di cui 123.244 esami di screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci